

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.p.A. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.

● SI AMPLIA LA GAMMA DEI PRODOTTI CONSIDERATI

Pane, grappa e birra nelle nuove attività connesse

Publicato il nuovo elenco delle attività agricole connesse che possono usufruire della tassazione su base catastale con effetto nel periodo d'imposta 2010

di **Daniele Hoffer**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre scorso è stato pubblicato il decreto ministeriale 5-8-2010 che comprende i nuovi beni che possono rientrare tra le attività agricole connesse soggette a tassazione su base catastale. Tra le novità spiccano la produzione di prodotti di panetteria freschi, tra cui pane, panini e cialde, la produzione di grappa e quella di malto e birra.

Il nuovo elenco di beni, le cui produzioni rientrano tra le attività che versano le imposte sul reddito determinato catastalmente (individuate sulla base della classificazione delle attività economiche «Ateco 2007»), produce effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31-12-2009, ovvero dal 2010 per la stragrande maggioranza dei contribuenti, per i quali il periodo d'imposta coincide con l'anno solare; il nuovo elenco sostituisce, con un po' di ritardo, quello precedente approvato con decreto ministeriale 11-7-2007.

L'elenco delle attività agricole connesse rientranti nei limiti di cui all'articolo 32 del Tuir (ovvero nel reddito agrario) dovrebbe essere emanato ogni biennio e interessa, oltre a persone fisiche e società semplici, anche le società di persone, snc e sas, nonché le srl con la qualifica di società agricola che hanno optato per la determinazione del

reddito imponibile su base catastale.

Per beneficiare della tassazione catastale, la produzione di beni, oltre che rientrare nel citato elenco, deve avvenire trasformando o manipolando prodotti prevalentemente derivanti dalla propria attività agricola di coltivazione del fondo o del bosco, o dall'allevamento di animali; una o più fasi del processo produttivo può anche essere affidata a terzi, pur facendo sempre capo all'imprenditore agricolo.

Il concetto di prevalenza

In merito alla citata prevalenza, il calcolo va effettuato in base alla quantità, se i prodotti acquistati sono uguali ai propri, oppure in base al valore, se di natura diversa (però della stessa categoria merceologica); la parte dei beni che viene acquistata da terzi per essere poi lavorata può servire ad ampliare la gamma dei prodotti offerti, oppure a migliorarne la qualità o la quantità, e i prodotti che si acquistano devono rientrare nello stesso comparto produttivo dei propri (ad esempio, un produttore di vino Cabernet può acquistare da terzi l'uva per produrre vino bianco e aumentare così la gamma di prodotti offerti alla clientela, ma non pomodori per fare conserve).

► **La produzione di panetteria fresca è ora considerata attività connessa a quella agricola**



Tali attività devono, inoltre, essere usualmente esercitate nell'ambito dell'attività agricola, ci deve dunque essere connessione tra l'attività agricola e il bene prodotto (risoluzione n. 158 del 5-7-2007), in caso contrario si rientra nel reddito d'impresa e si determina l'imponibile fiscale sulla base della differenza tra costi e ricavi di esercizio.

Con la risoluzione n. 127 del 13-9-2005, l'Agenzia delle entrate ha inoltre chiarito che anche il reddito dell'attività di manipolazione e trasformazione di prodotti derivanti da allevamento eccedente, compresi nel decreto ministeriale, è già compreso nel reddito dell'allevamento stesso (calcolato forfettariamente).

Se i beni non provengono in misura prevalente dalla produzione dell'agricoltore, i redditi derivanti dall'attività rientrano nel reddito agrario, per la parte compresa nei limiti normativi, mentre per la parte eccedente il reddito va determinato analiticamente sulla base dei costi e ricavi di esercizio.

Le altre attività agricole connesse che, pur rispettando i requisiti di prevalenza di cui sopra, non sono comprese nella tabella allegata al decreto ministeriale, sono soggette alla determinazione forfettaria del reddito imponibile, sulla base del 15% del fatturato, ai sensi dell'articolo 56-bis del dpr n. 917/1986, qualora siano usualmente esercitate nell'ambito dell'attività agricola.

Le nuove entrate

Rispetto al precedente elenco, le nuove produzioni che sono comprese nel decreto sono la produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuber

beri o di frutta in guscio commestibile, la produzione di prodotti di panetteria freschi, tra cui pane, panini e cialde, la produzione di grappa e quella di malto e birra.

Per quanto riguarda il pesce, alla voce già contenuta nell'elenco è stato aggiunto il termine «produzione», oltre a conservazione, con l'effetto di ampliare notevolmente le attività rientranti nella tassazione catastale; la nuova denominazione risulta quindi «produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione in salamoia, inscatolamento e produzione di filetti di pesce».